

Ordine n° 116 del 01/02/2024

IMPORTANTE: Si prega di inserire sempre nella Fattura Elettronica i seguenti riferimenti:

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	UFPQ10	
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG105973	
Riferimento Amministrazione	<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	Sig.ra G. Lazzaretti	
Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B00C7D166F	B010
2		B00C7D166F	B010
3		B00C7D166F	B010
4		B00C7D166F	B010

Spett.le **SIAD SPA**

VIA S. BERNARDINO,92

24126 BERGAMO (BG) ITALIA

C.F. 00209070168

P.IVA IT00209070168

Tel: 035328111

Fax: 035328318

EMAIL: siad@pec.it

Ordine n° 116 del 01/02/2024

Si prega di riportare in fattura : il numero e la descrizione completa dell'ordine , per le forniture indicare anche il numero del D.D.T.

La fattura deve essere soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment)

DESCRIZIONE											
Fornitura di bombole di CO2 con certificazione della composizione isotopica											
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO						RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO					
23-12154 del						Dr.ssa Daniela Cutugno					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA				AGENZIA			IBAN		
Conto corrente bancario		BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA				Filiale BPER di Bergamo - Via San Bernardino, 72/D			IT14A053871116000042428434		
	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	ANIDRIDE CARBONICA (CO2) 4.8 miscela con Certificazione della composizione isotopica (-42 d13C e -45 d18O indicativi)	2	150,0000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	66,00	366,00
2	ANIDRIDE CARBONICA (CO2) 4.8 miscela con Certificazione della composizione isotopica (+0.7 d13C e -2 d18O indicativi)	2	150,0000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	66,00	366,00
3	Contributo spese trasporto SPG	4	7,0000	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	6,16	34,16
4	Oneri trasporto in sicurezza SPG	4	5,0000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	4,40	24,40
CODICE IVA					NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IMPONIBILE NETTO €		AMMONTARE IVA €		
I103B - IVA al 22% (ist.le)					0,00	0,00	648,00		142,56		

TOTALE PREZZO €	648,00
TOTALE SCONTO €	0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
TOTALE IMPONIBILE €	648,00
TOTALE IVA €	142,56
TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €	790,56

N. Riga	CIG
1,2,3,4	B00C7D166F

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4	AAA_DIVISIONE_AE

CAUSALE ACQUISTO	AFFIDAMENTO DIRETTO
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Resa franco Istituto - Tempi di consegna: 6 sett. - Indirizzo di consegna: I.N.RI.M. - Strada delle Cacce, 91 - 10135 Torino - Orario Magazzino: Lun.-Gio. 9:00- 12:30/14:30-16:30 / Ven. 9:00-12:30 – Richiedente: Dott.ssa Francesca Rolle
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	30 gg.d.f. – Bonifico bancario

Note: CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA ALLEGATE.

PEC:
siad@pec.it

Il Direttore Generale
*Documento informatico sottoscritto con
firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005*

COPIA PER IL FORNITORE

Allegato all'ordine n. 116 del 01/02/2024

Condizioni particolari di fornitura:

INDICAZIONE CIG E CUP:

il CIG e il CUP (se indicato) devono essere riportati in tutti i documenti relativi alla fornitura.

N.B.: Si prega di indicare in vs fattura la denominazione del contratto "AAA_DIVISIONE_AE"

SPLIT PAYMENT:

Dall' 1 luglio 2017 l'INRiM è soggetto all'applicazione della scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA (*split payment*) ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 151 del 30/06/2017.

Come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, ai fini del pagamento, la fattura dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

Il pagamento, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà effettuato, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Referente Tecnico, sulla base di apposita fattura intestata a: Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), sede legale Strada delle Cacce, 91 – 10135 TORINO - Cod. fiscale e partita IVA: 09261710017 Codice Univoco IPA: UFPQ10.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente comunicato dall'operatore economico. La Società dichiara espressamente di esimere l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nelle forme suindicate, non andati a buon fine a seguito del mancato adempimento di obblighi non dipendenti dalla volontà o dalle attività riconducibili al medesimo Ente.

SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente. Ai sensi del citato art.18, co.10, del D.lgs. 36/2023, la nuova imposta di bollo:

- deve essere assolta una tantum al momento della stipula del contratto ed è commisurata al valore dello stesso;
- ha natura sostitutiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili (di cui all'art.13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972);
- viene determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti, con esenzione completa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (cfr. la Tabella A dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023).

L'imposta di bollo verrà versata dall'appaltatore con modalità esclusivamente telematiche utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide).

CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 L. N. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Il fornitore si impegna a restituire il modulo di tracciabilità allegato, compilato e firmato, a pena di nullità del contratto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

- Nell'ipotesi di grave inadempimento, tale da compromettere la buona riuscita delle attività oggetto della fornitura, l'INRiM provvederà a formulare apposita contestazione degli addebiti all'appaltatore tramite lettera raccomandata A/R ovvero via fax o e-mail, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Le stesse saranno opportunamente valutate dall'INRiM che comunicherà l'accoglimento od il rigetto. In quest'ultimo caso, così come nel caso in cui le suddette controdeduzioni non fossero formulate entro il termine definito dalla Stazione appaltante, si provvederà alla risoluzione del contratto. Nel caso di consegna di

un articolo qualitativamente differente rispetto a quello richiesto, l'INRiM provvederà a contestare tali difformità. Qualora l'affidatario non provveda alla sostituzione nel termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di difformità, il richiedente interessato ne darà comunicazione al Responsabile del procedimento e si procederà a formale contestazione. Scaduto il termine assegnato ed in assenza della sostituzione degli articoli, questa S.A. procederà all'applicazione delle relative penalità. Se la difformità riscontrata sia tale da modificare, qualitativamente, la fornitura intesa nel suo complesso, questa S.A. procederà alla risoluzione del contratto. Al di fuori dei precedenti casi, qualora la fornitura ritardi per negligenza dell'appaltatore, si attribuirà a quest'ultimo un termine non inferiore a 7 giorni (lavorativi) giorni per l'esecuzione della fornitura. Il termine decorre dalla ricezione, da parte dell'appaltatore, della relativa comunicazione. Scaduto il termine assegnato senza che le attività siano state eseguite e qualora permanga l'inadempimento, si procederà alla risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., l'INRiM ha, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata, senza previa messa in mora né controllo in sede giurisdizionale, nei seguenti casi:

1. a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Qualora nei confronti dell'appaltatore:
a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

In ogni caso, l'INRiM si riserva la facoltà, in caso di mutamenti normativi, sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c.

OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART.102 D.LGS. 36/2023:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.".

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

REVISIONE PREZZI:

È prevista la revisione dei prezzi a norma dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023. Le clausole di revisione dei prezzi:

- non possono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo;
- operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per verificare gli aumenti dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Inoltre, con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici.

SUBAPPALTO e CESSIONE DEL CONTRATTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 D.Lgs.36/2023.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. (il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 2002, n. 646 - n.d.r.)

CLAUSOLA PENALE:

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'INRiM si riserva di applicare all'operatore economico delle penalità, insindacabilmente determinate dall'INRiM in relazione alla gravità dell'inadempimento.

La contestazione è formulata mediante nota inviata all'operatore economico mediante Posta Elettronica Certificata. Il Responsabile Unico del Procedimento irroga la penale, previa valutazione dei rilievi eventualmente presentati dall'operatrice economica, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Sono causa di applicazione di penali le seguenti ipotesi di inadempimento:

1. il mancato rispetto dei termini fissati per la corretta esecuzione del contratto o il grave ritardo nell'esecuzione dello stesso, qualora le giustificazioni dell'operatore economico siano ritenute non accoglibili dall'INRiM, a proprio insindacabile giudizio. La penale applicata sarà pari allo 0,3% dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
2. il mancato rispetto degli obblighi contrattuali: l'INRiM si riserva di applicare penali variabili – fatto salvo quanto oltre espressamente stabilito - da un importo minimo di euro 200,00= (duecento/00) ad un importo massimo di euro 3.000,00= (tre mila/00), insindacabilmente determinate dall'INRiM in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Resta salvo il diritto dell'I.N.R.I.M. al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ANTIRICICLAGGIO:

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n.231. L'operatore economico è tenuto al rispetto degli obblighi previsti alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE:

- Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.Lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Torino.
- Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 206 richiamato l'art 205 del d.lgs. n. 50/2016, possono essere deferite ad arbitri o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli articoli 213 e 214 del D.Lgs. 36/2023.

ELEZIONE DI DOMICILIO:

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio rispettivamente presso le proprie sedi legali.

INFORMATIVA PRIVACY

La Stazione appaltante è Titolare del trattamento dei dati personali, forniti dal Fornitore in occasione della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio/fornitura. 10.2 I dati personali sono trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679, come descritto in dettaglio nell'informativa privacy trasmessa al Fornitore.

RISERVATEZZA

Per tutta la durata del Contratto e per 3 (tre) anni successivi alla sua cessazione, intervenuta per qualsiasi ragione, il Fornitore, ad eccezione delle comunicazioni previste per legge, si assume l'obbligo di riservatezza, impegnandosi a mantenere strettamente riservate e a non divulgare in alcun modo tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro), afferenti, in senso lato, all'INRiM/o relative al contenuto e all'esecuzione del Contratto, di cui sia venuto a conoscenza ai fini e in occasione dell'esecuzione del Contratto o che vengano messe a sua disposizione dall'INRiM stesso. Il Fornitore garantisce il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori. Il Fornitore, pertanto, rimane responsabile del rispetto di tale obbligo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori

CODICE ETICO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Codice Etico e di comportamento" e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'INRiM, pubblicato sul sito istituzionale <https://www.inrim.it> e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.

Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione") e ss.mm.ii., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a realizzare comportamenti conformi ai principi ivi contenuti e a rispettare i principi e i valori contenuti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'INRiM. Il Fornitore prende, altresì, atto che l'inosservanza dei principi del Codice Etico e di comportamento dell'Istituto integra un inadempimento degli obblighi di cui al Contratto che può comportare l'eventuale irrogazione di sanzioni, ivi compresa la risoluzione del contratto, in conformità con quanto stabilito dalle previsioni del predetto Codice

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI:

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. L'INRiM tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

DICHIARAZIONE ANTI-PANTOUFLAGE

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP), REFERENTE TECNICO O RICHIEDENTE:

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. si nomina RUP e Responsabile Unico del Procedimento per la RdA 1512/2023 la Dott.ssa Daniela Cutugno, in qualità di responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

RUP: Dott.ssa Daniela Cutugno (tel. +39.011.3919 535 - e-mail: d.cutugno@inrim.it)

Referente Tecnico: Dott.ssa Francesca Rolle (tel. +39.011.3919 375 / 933 – e-mail: f.rolle@inrim.it)

PER CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI:

Collaboratore Amministrativo: Sig.ra Giulia Lazzaretti (tel. +39.011.3919 395 - e-mail: g.lazzaretti@inrim.it)

PER RIFERIMENTI CONTABILI/FATTURAZIONE:

EMAIL: CONTABILITA.FORNITORI@INRIM.IT

RIFERIMENTI INTERNI:

RDA n. 1512/2023

Luogo, data _____

Per l'affidatario _____

(sottoscritto con firma digitale)

Luogo, data _____

Per l'ente committente: _____

(sottoscritto con firma digitale)

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare le clausole relative alla risoluzione del contratto e alle penali.

RINVIO per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile ed alle altre norme vigenti in materia

Ordine n° 116 del 01/02/2024

IMPORTANTE: Si prega di inserire sempre nella Fattura Elettronica i seguenti riferimenti:

Codice Ufficio	<CodiceDestinatario>	UFPQ10	
Id Documento	<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>	DG105973	
Riferimento Amministrazione	<CedentePrestatore><RiferimentoAmministrazione>	Sig.ra G. Lazzaretti	
Riga	Codice CUP	Codice CIG	Codice Articolo
	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP>	<DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>	<CodiceArticolo><CodiceValore>
1		B00C7D166F	B010
2		B00C7D166F	B010
3		B00C7D166F	B010
4		B00C7D166F	B010

Spett.le **SIAD SPA**

VIA S. BERNARDINO,92

24126 BERGAMO (BG) ITALIA

C.F. 00209070168

P.IVA IT00209070168

Tel: 035328111

Fax: 035328318

EMAIL: siad@pec.it

Ordine n° 116 del 01/02/2024

Si prega di riportare in fattura : il numero e la descrizione completa dell'ordine , per le forniture indicare anche il numero del D.D.T.

La fattura deve essere soggetta al regime della scissione dei pagamenti (split payment)

DESCRIZIONE			
Fornitura di bombole di CO2 con certificazione della composizione isotopica			
RIFERIMENTO ESTERNO PREVENTIVO		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
23-12154 del		Dr.ssa Daniela Cutugno	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA	AGENZIA	IBAN
Conto corrente bancario	BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	Filiale BPER di Bergamo - Via San Bernardino, 72/D	IT14A053871116000042428434

	DESCRIZIONE	QTA'	PREZZO UNITARIO €	PREZZO TOTALE €	SCONTO €	MAGG.€	IMPONIBILE NETTO €	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IVA €	TOTALE €
1	ANIDRIDE CARBONICA (CO2) 4.8 miscela con Certificazione della composizione isotopica (-42 d13C e -45 d18O indicativi)	2	150,0000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	66,00	366,00
2	ANIDRIDE CARBONICA (CO2) 4.8 miscela con Certificazione della composizione isotopica (+0.7 d13C e -2 d18O indicativi)	2	150,0000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	66,00	366,00
3	Contributo spese trasporto SPG	4	7,0000	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	6,16	34,16
4	Oneri trasporto in sicurezza SPG	4	5,0000	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	4,40	24,40

CODICE IVA	NON IMPONIBILE €	NON IMPONIBILE EX ART 72 €	IMPONIBILE NETTO €	AMMONTARE IVA €
I103B - IVA al 22% (ist.le)	0,00	0,00	648,00	142,56

TOTALE PREZZO €	648,00
TOTALE SCONTO €	0,00
TOTALE MAGGIORAZIONE €	0,00
TOTALE IMPONIBILE €	648,00
TOTALE IVA €	142,56
TOTALE NON IMPONIBILE €	0,00
TOTALE FISCALE ORDINE €	790,56

N. Riga	CIG
1,2,3,4	B00C7D166F

N. Riga	PROGETTO
1,2,3,4	AAA_DIVISIONE_AE

CAUSALE ACQUISTO	AFFIDAMENTO DIRETTO
MODALITA' ED INDIRIZZO CONSEGNA	Resa franco Istituto - Tempi di consegna: 6 sett. - Indirizzo di consegna: I.N.RI.M. - Strada delle Cacce, 91 - 10135 Torino - Orario Magazzino: Lun.-Gio. 9:00- 12:30/14:30-16:30 / Ven. 9:00-12:30 – Richiedente: Dott.ssa Francesca Rolle
TIPO DECORRENZA PAGAMENTO	30 gg.d.f. – Bonifico bancario

Note: CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA ALLEGATE.

PEC:
siad@pec.it

(Riservato all'Amministrazione) DA PAGARE SUI FONDI:
Unità Organizzativa: AE 05 Termodinamica applicata
Conto: CA.C.1.02.01.02.010 Materiale di laboratorio
Importo: euro 790,56 iva inclusa
Progetto: AAA_DIVISIONE_AE
Anticipata: 10550/2023 - riporto 239/2024

Il Direttore Generale

*Documento informatico sottoscritto con
firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005*

COPIA PER LA STRUTTURA

Allegato all'ordine n. 116 del 01/02/2024

Condizioni particolari di fornitura:

INDICAZIONE CIG E CUP:

il CIG e il CUP (se indicato) devono essere riportati in tutti i documenti relativi alla fornitura.

N.B.: Si prega di indicare in vs fattura la denominazione del contratto "AAA_DIVISIONE_AE"

SPLIT PAYMENT:

Dall' 1 luglio 2017 l'INRiM è soggetto all'applicazione della scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA (*split payment*) ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 151 del 30/06/2017.

Come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, ai fini del pagamento, la fattura dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

Il pagamento, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà effettuato, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Referente Tecnico, sulla base di apposita fattura intestata a: Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), sede legale Strada delle Cacce, 91 – 10135 TORINO - Cod. fiscale e partita IVA: 09261710017 Codice Univoco IPA: UFPQ10.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente comunicato dall'operatore economico. La Società dichiara espressamente di esimere l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nelle forme suindicate, non andati a buon fine a seguito del mancato adempimento di obblighi non dipendenti dalla volontà o dalle attività riconducibili al medesimo Ente.

SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente. Ai sensi del citato art.18, co.10, del D.lgs. 36/2023, la nuova imposta di bollo:

- deve essere assolta una tantum al momento della stipula del contratto ed è commisurata al valore dello stesso;
- ha natura sostitutiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili (di cui all'art.13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972);
- viene determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti, con esenzione completa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (cfr. la Tabella A dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023).

L'imposta di bollo verrà versata dall'appaltatore con modalità esclusivamente telematiche utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide).

CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 L. N. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Il fornitore si impegna a restituire il modulo di tracciabilità allegato, compilato e firmato, a pena di nullità del contratto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:

- Nell'ipotesi di grave inadempimento, tale da compromettere la buona riuscita delle attività oggetto della fornitura, l'INRiM provvederà a formulare apposita contestazione degli addebiti all'appaltatore tramite lettera raccomandata A/R ovvero via fax o e-mail, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Le stesse saranno opportunamente valutate dall'INRiM che comunicherà l'accoglimento od il rigetto. In quest'ultimo caso, così come nel caso in cui le suddette controdeduzioni non fossero formulate entro il termine definito dalla Stazione appaltante, si provvederà alla risoluzione del contratto. Nel caso di consegna di

un articolo qualitativamente differente rispetto a quello richiesto, l'INRiM provvederà a contestare tali difformità. Qualora l'affidatario non provveda alla sostituzione nel termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di difformità, il richiedente interessato ne darà comunicazione al Responsabile del procedimento e si procederà a formale contestazione. Scaduto il termine assegnato ed in assenza della sostituzione degli articoli, questa S.A. procederà all'applicazione delle relative penalità. Se la difformità riscontrata sia tale da modificare, qualitativamente, la fornitura intesa nel suo complesso, questa S.A. procederà alla risoluzione del contratto. Al di fuori dei precedenti casi, qualora la fornitura ritardi per negligenza dell'appaltatore, si attribuirà a quest'ultimo un termine non inferiore a 7 giorni (lavorativi) giorni per l'esecuzione della fornitura. Il termine decorre dalla ricezione, da parte dell'appaltatore, della relativa comunicazione. Scaduto il termine assegnato senza che le attività siano state eseguite e qualora permanga l'inadempimento, si procederà alla risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., l'INRiM ha, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata, senza previa messa in mora né controllo in sede giurisdizionale, nei seguenti casi:

1. a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Qualora nei confronti dell'appaltatore:
a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

In ogni caso, l'INRiM si riserva la facoltà, in caso di mutamenti normativi, sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c.

OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART.102 D.LGS. 36/2023:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.".

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

REVISIONE PREZZI:

È prevista la revisione dei prezzi a norma dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023. Le clausole di revisione dei prezzi:

- non possono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo;
- operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

Per verificare gli aumenti dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Inoltre, con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici.

SUBAPPALTO e CESSIONE DEL CONTRATTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 D.Lgs.36/2023.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. (il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 2022, n. 646 - n.d.r.)

CLAUSOLA PENALE:

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'INRiM si riserva di applicare all'operatore economico delle penalità, insindacabilmente determinate dall'INRiM in relazione alla gravità dell'inadempimento.

La contestazione è formulata mediante nota inviata all'operatore economico mediante Posta Elettronica Certificata. Il Responsabile Unico del Procedimento irroga la penale, previa valutazione dei rilievi eventualmente presentati dall'operatrice economica, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Sono causa di applicazione di penali le seguenti ipotesi di inadempimento:

1. il mancato rispetto dei termini fissati per la corretta esecuzione del contratto o il grave ritardo nell'esecuzione dello stesso, qualora le giustificazioni dell'operatore economico siano ritenute non accoglibili dall'INRiM, a proprio insindacabile giudizio. La penale applicata sarà pari allo 0,3% dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
2. il mancato rispetto degli obblighi contrattuali: l'INRiM si riserva di applicare penali variabili – fatto salvo quanto oltre espressamente stabilito - da un importo minimo di euro 200,00= (duecento/00) ad un importo massimo di euro 3.000,00= (tremila/00), insindacabilmente determinate dall'INRiM in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Resta salvo il diritto dell'I.N.R.I.M. al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ANTIRICICLAGGIO:

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n.231. L'operatore economico è tenuto al rispetto degli obblighi previsti alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE:

- Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.Lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Torino.
- Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 206 richiamato l'art 205 del d.lgs. n. 50/2016, possono essere deferite ad arbitri o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli articoli 213 e 214 del D.Lgs. 36/2023.

ELEZIONE DI DOMICILIO:

Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio rispettivamente presso le proprie sedi legali.

INFORMATIVA PRIVACY

La Stazione appaltante è Titolare del trattamento dei dati personali, forniti dal Fornitore in occasione della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio/fornitura. 10.2 I dati personali sono trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679, come descritto in dettaglio nell'informativa privacy trasmessa al Fornitore.

RISERVATEZZA

Per tutta la durata del Contratto e per 3 (tre) anni successivi alla sua cessazione, intervenuta per qualsiasi ragione, il Fornitore, ad eccezione delle comunicazioni previste per legge, si assume l'obbligo di riservatezza, impegnandosi a mantenere strettamente riservate e a non divulgare in alcun modo tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro), afferenti, in senso lato, all'INRiM/o relative al contenuto e all'esecuzione del Contratto, di cui sia venuto a conoscenza ai fini e in occasione dell'esecuzione del Contratto o che vengano messe a sua disposizione dall'INRiM stesso. Il Fornitore garantisce il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori. Il Fornitore, pertanto, rimane responsabile del rispetto di tale obbligo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori

CODICE ETICO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Codice Etico e di comportamento" e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'INRiM, pubblicato sul sito istituzionale <https://www.inrim.it> e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.

Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione") e ss.mm.ii., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a realizzare comportamenti conformi ai principi ivi contenuti e a rispettare i principi e i valori contenuti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'INRiM. Il Fornitore prende, altresì, atto che l'inosservanza dei principi del Codice Etico e di comportamento dell'Istituto integra un inadempimento degli obblighi di cui al Contratto che può comportare l'eventuale irrogazione di sanzioni, ivi compresa la risoluzione del contratto, in conformità con quanto stabilito dalle previsioni del predetto Codice

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI:

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. L'INRiM tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

DICHIARAZIONE ANTI-PANTOUFLAGE

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP), REFERENTE TECNICO O RICHIEDENTE:

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. si nomina RUP e Responsabile Unico del Procedimento per la RdA 1512/2023 la Dott.ssa Daniela Cutugno, in qualità di responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

RUP: Dott.ssa Daniela Cutugno (tel. +39.011.3919 535 - e-mail: d.cutugno@inrim.it)

Referente Tecnico: Dott.ssa Francesca Rolle (tel. +39.011.3919 375 / 933 – e-mail: f.rolle@inrim.it)

PER CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI:

Collaboratore Amministrativo: Sig.ra Giulia Lazzaretti (tel. +39.011.3919 395 - e-mail: g.lazzaretti@inrim.it)

PER RIFERIMENTI CONTABILI/FATTURAZIONE:

EMAIL: CONTABILITA.FORNITORI@INRIM.IT

RIFERIMENTI INTERNI:

RDA n. 1512/2023

Luogo, data _____

Per l'affidatario _____

(sottoscritto con firma digitale)

Luogo, data _____

Per l'ente committente: _____

(sottoscritto con firma digitale)

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare le clausole relative alla risoluzione del contratto e alle penali.

RINVIO per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile ed alle altre norme vigenti in materia